



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 12/01/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 28 dicembre 2011, n. 334

Autorizzazione unica relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse della potenza elettrica di 14,95 MW sito nel comune di Cerignola (Fg), località "Mass. Cafiero", ai sensi dei comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

Società CERIGNOLA APOLLO 3 S.r.l., con sede legale in Piazzale di Porta Pia, 116 - 00198 Roma.

Il giorno 28 dicembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Puglia Energy S.r.l. ora Cerignola Apollo 3 S.r.l., avente sede legale in Roma al Piazzale di Porta Pia, 116 P.IVA e C.F. 10868791004, trasmetteva in data 18.07.2008, acquisita al prot. n. 38/8259 del 23.07.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 14,95 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG);
- in seguito alla richiesta di connessione alla RTN da parte della Società Puglia Energy srl, Terna comunica, in data 30.06.2008, di aver fornito quale soluzione tecnica minima generale di connessione il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica a 380/150 kV, da inserire in entra-esce alla linea a 380 kV "Bari Ovest-Foggia", da realizzarsi nel comune di Cerignola, e che tale soluzione è stata accettata dalla società in data 21.07.2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - a seguito di istruttoria, con nota prot. 38/1777 del 24.02.2009 richiedeva alla Società integrazioni documentali al fine di completare l'iter amministrativo;
- la Società Puglia Energy S.r.l. con nota del 02.04.2009, acquisita al prot. n. 3673 del 06.04.2009 trasmetteva presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la documentazione integrativa e in data 02.09.2009, acquisita al prot. 9237 del 03.09.2009, la perfezionava ulteriormente dal punto di vista amministrativo;
- la Società Puglia Energy S.r.l. con nota del 07.07.2009, acquisita al prot. n. 7536 del 07.07.2009 trasmetteva presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, copia conforme del progetto delle opere elettriche approvato da Terna S.p.A.;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 12568 del 20.11.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Puglia Energy S.r.l. con nota del 07.12.2009, acquisita al prot. n. 13391 del 09.12.2009 trasmetteva presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, progetto revisionato a seguito "della sostituzione dei fabbricati uffici e deposito con il solo fabbricato guardiania, dell'accorpamento della sottostazione a quello di altre società al fine di ridurre la superficie occupata dalla sottostazione e consentire un maggior numero di connessioni alla futura stazione TERNA di

Cerignola;

- la Società Puglia Energy S.r.l. depositava in data 10.12.2009, acquisita con prot. 13673 del 11.12.2009, comunicazione di avvenuto deposito del progetto definitivo dell'impianto, così come revisionato con la nota precedente, nonché dichiarazione di conformità delle copie trasmesse agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 913 del 20.01.2010 convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 16 febbraio 2010, nell'ambito della quale TERNA S.p.A., come già chiesto con nota dell'08.02.2010, richiede alla società di prevedere la connessione di altri impianti fotovoltaici ed eolici, appartenenti allo stesso gruppo societario, sul medesimo stallo a 150 kV nella nuova stazione elettrica della RTN, al fine di ottimizzare l'utilizzo della infrastruttura di Rete e consentire l'ingresso nella nuova stazione di linea a 150 kV. Comunica inoltre che la società ha già provveduto ad aggiornare la potenza nella richiesta di connessione nei confronti di Terna, da 12,75 MW a 14,99 MW come da progetto depositato;

- la Società Puglia Energy S.r.l. trasmetteva con nota del 14/06/2010, acquisita al prot. 9225 del 15/06/2010, tavole progettuali di ottimizzazione della nuova stazione elettrica di rete, così come richiesto da Terna nella C.d.S. del 16.02.2010;

- a seguito dell'aggiornamento progettuale delle opere elettriche così come richiesto da TERNA S.p.A., quest'ultima riconferma alla Società, con Prot. TE/P20100005530 del 29.04.2010, la soluzione tecnica minima generale delle opere di rete necessarie alla connessione alla RTN dell'impianto in oggetto, per una potenza di 14,999 MW, che verrà collegato in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV su futura stazione elettrica di Terna a 380/150 kV da ubicarsi nel comune di Cerignola, e che tale soluzione è stata accettata dalla società in data 14.06.2010;

- con atto notarile di conferimento di ramo d'azienda registrato a Lavello in data 07.06.2010, la gestione, i contratti, le opzioni di diritto di superficie e delle servitù e tutte le posizioni giuridiche dell'impianto fotovoltaico a realizzarsi nel comune di Cerignola con i relativi progetti, autorizzazioni e nulla osta, venivano trasferiti dalla Società Puglia Energy S.r.l. alla Società Cerignola Apollo 3 S.r.l.

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, nota prot. n. 3106 del 12.07.2010, acquisita al prot. n. 11090 del 14.07.2010, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, rileva che l'area interessata dalla installazione della centrale fotovoltaica con potenza 14,95 MW ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo <> di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, pertanto ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. in merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, si prescrive di non l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino.

2. in merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. 8411 del 21.12.2009, acquisita al prot. n. 14273 del 22.12.09, conferma anche per la variante, quanto già comunicato con nota prot. n. 7330 del 11.11.2009 in cui esprime, ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m (venti metri), così come previsto dal D.P.R. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, nota prot. n. 14189 del 10.09.2009 acquisita in sede di C.d.S., comunica che dall'esame degli elaborati e da sopralluogo effettuato, le opere da realizzarsi non interessano le aree tratturali di pertinenza né quelle annesse, pertanto, le opere non necessitano alcuna autorizzazione da parte di quest'ufficio;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con modulo parere in data 8.02.2010, acquisito in sede di C.d.S. con prot. n. 1898 del 08.02.2010, comunica che le aree interessate dalle opere e dalle strutture connesse, non sono vincolate ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, ferme restando le norme e le modalità autorizzative di competenza del Servizio Foreste di cui al R.R. n. 10/2009, inerenti l'eventuale taglio di piante di interesse forestale, anche singole;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia, con nota prot. n. 10626/09 del 13.01.2010 acquisita in C.d.S., comunica che avendo verificato che l'area interessata dall'impianto fotovoltaico a farsi non interessa ambiti territoriali assoggettati a tutela ai sensi della parte II e parte III del D.lgs. n. 42/2004, ritiene di non dover esprimere alcun parere in merito;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 9951 del 24.06.2010, comunica che "con riferimento al progetto in epigrafe, questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, visionata la carta del rischio archeologico, dalla quale risulta che la località non è sottoposta a provvedimenti di tutela; considerato l'interesse basso, dopo aver effettuato un sopralluogo, ritiene, per quanto di propria competenza, che nulla osta alla realizzazione dell'impianto. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 90 del D.L.gs. n. 42/2004, qualora durante gli scavi, per la messa in opera dell'impianto e del cavidotto di connessione alla linea elettrica, dovessero aver luogo a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per i provvedimenti di competenza;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 14319 del 23.11.2009, rilascia Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione UNMIG, nota prot. n. 3613 del 11.09.2009, esprime il proprio Nulla Osta alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Comune di Cerignola, con nota prot. n. 4423 del 11.02.2010, così come ribadito con modulo parere in C.d.S., rileva la compatibilità dell'intervento con le norme urbanistiche ed edilizie vigenti (art. 20 NTA di PRG) nonché per gli aspetti paesaggistici evidenzia che non vi sono elementi di contrasto con il PUTT/p. Inoltre in sede di C.d.S., chiede alla ditta la sottoscrizione di una convenzione con il comune che garantisca lo stesso ed i suoi beni da eventuali danni durante il corso dei lavori di installazione e per lo smantellamento dell'impianto. A tal proposito lo stesso Ente, con nota prot. n° 22622 del 20.09.2011 comunica che con Deliberazione Consigliare n. 77 del 28.12.2010 è stato approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i Soggetti proponenti la realizzazione ed il successivo esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e che si è convenuto di formalizzare le convenzioni dopo l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica e prima dell'inizio dei lavori;
- Consorzio di Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 13025 del 23.10.2009 acquisita in sede di C.d.S., comunicava che dall'esame della documentazione tecnica non sono emerse interferenze tra

l'impianto in progetto e le opere e gli impianti gestiti dal Consorzio, riconfermato successivamente anche con nota prot. n. 7632 del 09.04.2010;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 52841 del 22.10.2009, acquisita in sede di C.d.S., rilasciava nulla osta militare dell'AM, per gli aspetti demaniali di competenza;

- Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n. 0018270 del 27.10.2009, acquisita in sede di C.d.S., concedeva il Nulla-Osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi, riconfermato successivamente sulle integrazioni trasmesse dalla società, con nota prot. n. 3732 del 25.02.2010;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, riconfermava con nota prot. n. 4925 del 02.02.2010, acquisita al prot. 1641 del 03.02.2010, quanto già richiamato con nota prot. n. 3303 del 22.07.2009, che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse;

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 1705 del 15.02.2010, acquisita al prot. 2464 del 15.02.2010, rileva che dal confronto con gli elaborati del P.A.I. vigente, non risultano sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto, con le aree sottoposte a tutela;

- ENAC, con nota prot. 80958 del 17.11.2009, acquisiti i pareri positivi di Enav ed A.M.C.I.G.A., rilascia, per quanto di propria competenza, il proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'opera;

- ASL FG - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 208 del 15.02.2010 acquisita in sede di C.d.S. esprime parere favorevole all'intervento e alle relative opere connesse;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di FG, con nota prot. n. 7458 del 16.02.2009 in merito al singolo progetto, esprime parere di fattibilità con le seguenti prescrizioni:

1. qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe) la recinzione deve essere realizzata mediante pali infissi nel terreno e quindi sia priva di cordoli in c.a.. Deve essere escluso l'utilizzo di materiarle cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.

2. la pulizia dei pannelli dovrà essere effettuata utilizzando mezzi e detersivi ecocompatibili.

3. la scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, deve essere conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/06 ai fini dell'inquinamento luminoso.

4. dopo le operazioni di montaggio, il terreno deve essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.

5. il gestore deve effettuare l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento senza l'utilizzo di diserbanti chimici.

- AQP S.p.A., con nota prot. n. 114255 del 08.09.2009, acquisita in Conferenza di Servizi, comunica che non sono presenti condotte dell'Ente nell'area interessata dalla realizzazione delle opere in oggetto specificate;

- TERNA con modulo parere in sede di C.d.S. del 16.02.2010, conferma parere favorevole relativamente al progetto delle opere di rete nonché della realizzazione della nuova stazione elettrica 380/150 kV e relativi raccordi alla linea a 380 kV Bari O.-Foggia.

1. Dichiara inoltre che il progetto risulta rispondente agli standard degli impianti della RTN e della STMG di connessione fornita da TERNA ed accettata dal proponente.

2. Chiede di provvedere a tutto quanto necessario per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù permanente di elettrodotto sulle aree interessate dai nuovi impianti della RTN che non sono nella disponibilità del proponente

3. Conferma che il proponente ha provveduto a regolarizzare nei confronti di Terna la richiesta di connessione aggiornando il valore di potenza dell'impianto Apollo 3 (oggetto del presente procedimento) e a trasmettere il modello d'impegno per la progettazione correttamente compilato.

4. Inoltre richiede di prevedere la connessione degli altri impianti della stessa società proponente, previsti nel comune di Cerignola, nel medesimo unico stallo a 150 kV nella nuova SE della RTN, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture di Rete e consentire l'ingresso sulla stazione delle nuove linee elettriche a 150 kV.

- SNAM RETE GAS, con prot. n. 346 del 21.07.09, acquisita al prot. n. 10325 del 29.09.09, rilasciava il proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto in quanto non sussistono interferenze con i loro metanodotti;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Foggia, con nota prot. 1728 del 10.02.2010, acquisita al prot. n. 2104 del 10.02.2010, comunica che le opere in oggetto non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06;

Rilevato che:

- l'istanza di autorizzazione unica è stata prodotta in data 18.08.2008, pertanto all'impianto in oggetto di potenza di 14,95 MW, considerato singolarmente, risulta applicabile, ratione temporis, la Legge Regionale n. 25/2007, che lo esclude dalla verifica di assoggettabilità a VIA. Ciò nonostante, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, verificata la presentazione di ulteriori istanze di A.U. da parte del medesimo gruppo imprenditoriale in oggetto, da realizzarsi nel Comune di Cerignola, con note prot. n. 8806 del 08.06.2010 e prot. n. 14168 del 04.10.2010, ha richiesto alla Provincia di Foggia, autorità competente al rilascio del parere ambientale, di verificare la necessità di un parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità alla verifica di VIA di tutti gli impianti presentati dalla stessa società in oggetto nel medesimo comune di Cerignola, precisando cheomissis "si tratta di 7 progetti per complessivi 300,3 MW ed in particolare 3 di essi sono stati singolarmente depositati dalle Società proponenti presso codesta spettabile Provincia al fine della Valutazione di Impatto Ambientale. La presentazione di singoli progetti piuttosto che di una proposta unitaria è idonea a indurre problemi applicativi in relazione alle disposizioni in materia di assoggettabilità dei progetti a screening ambientale. Più precisamente, i quattro progetti relativi a impianti di potenza pari a 14,95 MW, ove considerati singolarmente, risulterebbero esonerati dalla verifica di assoggettabilità a VIA. A parte ciò, in considerazione dell'estrema rilevanza, per potenza da installare e superficie da occupare, dell'iniziativa imprenditoriale in oggetto, sia se considerata in maniera unitaria sia singolarmente per tre dei sette progetti proposti, si ritiene debba essere attentamente ponderata l'esigenza di operare le prescritte valutazioni alla luce degli effetti complessivi e cumulativi che i progetti sopra elencati sono idonei a produrre sulle matrici ambientali. In tal senso, si rinvia agli allegati pareri di ARPA Puglia (nota prot. 7460/2009 cit.) e del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (nota prot. n. 3106 del 14.7.2010). Alla luce di quanto precede, si invita nuovamente codesta Provincia, quale Autorità competente ai sensi dell'art 2, comma 2, Lr. 17/2007, a voler esaminare le proposte progettuali dianzi citate onde verificare, alla luce dei profili di eventuale connessione progettuale, soggettiva, oggettiva e localizzativa, se gli stessi configurano proposta progettuale unitaria ai fini della VIA. Trattandosi di materia inerente alla protezione dell'ambiente, si evidenzia la necessità di un pronunciamento esplicito sui profili dianzi indicati, con l'avvertimento che - in mancanza - la struttura scrivente non potrà che concludere le procedure in itinere allo stato degli atti, declinando a tali fini ogni responsabilità"...omissis;

- l'Ufficio ambiente della Provincia di Foggia, con nota prot. n. 57501 del 18.11.2010, acquisita con prot. 16493 del 23.11.2010, in risposta alle note del Servizio Energia sopra citate, comunica che il comitato tecnico provinciale per la VIA, nella seduta del 28/10/2010, ha ritenuto che non sono rilevabili, né tantomeno riferiti ad alcuna norma, eventuali effetti cumulativi;

- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, ha trasmesso, con nota prot. 6639 del 23.05.2011, la corrispondenza sopra richiamata intercorsa con la Provincia di Foggia, all'Assessorato Regionale per la Qualità dell'Ambiente-Ufficio programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS, evidenziando la problematica degli effetti cumulativi dei diversi impianti soggetti ad imminente A.U. nel Comune di Cerignola; tale comunicazione è rimasta senza riscontro, pertanto il Servizio Energia ha ulteriormente segnalato al Servizio Ecologia con nota prot. 8309 del 29.06.2011 il

parere della Provincia di Foggia facendo presente che aveva rilasciato in pari data la prima Autorizzazione Unica relativa al primo degli impianti proposti nel Comune di Cerignola dal Gruppo imprenditoriale En.It. S.r.l.;

- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha provveduto ad indirizzare anche al Comune di Cerignola le note prott. n. 8806 del 08.06.2010 e n. 14168 del 04.10.2010, riguardanti l'eventuale necessità di un parere ambientale complessivo sull'assoggettabilità alla verifica di VIA di tutti gli impianti presentati dal gruppo En.It. S.r.l. nel medesimo comune;
- il Comune di Cerignola, conseguentemente, ha richiesto, con nota prot. n. 28512 del 19.10.2010, alle Società titolari delle richieste di A.U. in esame, documentazione integrativa, al fine di sottoporre la stessa preventivamente alla Commissione Locale per il Paesaggio, al fine dell'espressione del parere paesaggistico; tale iniziativa è rimasta senza seguito;
- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 17085 del 03.12.2010, ha quindi sollecitato il Comune di Cerignola ad esprimere il proprio parere paesaggistico; il Servizio Urbanistica comunale con nota prot. n. 34827 del 29.12.2010 ha dato riscontro comunicando che, avendo tutti gli impianti una potenza superiore ai 10 MW, la Commissione Locale per il Paesaggio non ha alcuna competenza in merito e che il comune ha già espresso parere favorevole in C.d.S.;
- l'Agricoltura, Ufficio Provinciale di Foggia, convocato in Conferenza di Servizi, non ha mai espresso il proprio parere in merito; a tal proposito la Società ha trasmesso in data 15.02.2010, acquisita al prot. n. 2428 del 15.02.2010, la relazione tecnica agronomica nonché in data 22.03.2011, acquisita al prot. n. 3607 del 22.03.2011, dichiarazione asseverata del tecnico forestale sull'assenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007, nell'area che interesserà direttamente il posizionamento dei pannelli fotovoltaici;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito della relazione tecnica asseverata dal dottore forestale, sulle colture agro-alimentari di qualità presenti nelle aree interessate dall'impianto di progetto, depositata dalla società Cerignola Apollo 3 S.r.l. ed acquisita al prot. n. 9241 del 19.07.2011, in cui si rileva la presenza di uliveti a varietà "Coratina" in una porzione di area interessata dall'impianto fotovoltaico, con nota prot. n. 9354 del 20.07.2011 ha chiesto ulteriormente al Servizio Agricoltura, Ufficio Provinciale di Foggia, di esprimere il loro parere di competenza in merito; tale richiesta non ha avuto alcun riscontro;
- la Società Cerignola Apollo 3 S.r.l., ha trasmesso in data 09.05.2011, acquisita al prot. n. 6147 del 10.05.2011, la dichiarazione di disponibilità delle aree interessate alla realizzazione dell'impianto nonché delle opere ed infrastrutture connesse;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 3033 del 8 marzo 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura positiva del procedimento discusso nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,95 MW, ubicato nel Comune di Cerignola (FG);

e delle seguenti opere connesse:

„ cavidotto interrato MT della lunghezza di 730 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla sottostazione di consegna MT/AT;

„ collegamento in antenna a 150 kV sulla stazione elettrica 380/150 kV di Cerignola, che sarà collegata in entra/esce alla linea 380 kV "Bari Ovest-Foggia";

- con Determinazione Dirigenziale N. 176 del 29.06.2011 è stata autorizzata la realizzazione della nuova stazione elettrica 380/150 kV da ubicarsi nel comune di Cerignola, da collegare in entra-esce sulla linea a 380 kV "Foggia-Bari Ovest", nell'ambito del procedimento di A.U. promosso dalla Società Cerignola Amon Rha 3 S.r.l.;

- in data 11 marzo 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Cerignola Apollo 3 S.r.l., l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; i pareri degli Enti risultano tutti pervenuti antecedentemente al 31.12.2010, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 28 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12402 e della Convenzione al repertorio n. 12403;

- la Società Cerignola Apollo 3 S.r.l., avente sede legale in Roma al Piazzale di Porta Pia, 116 P.IVA 10868791004, con nota del 22.03.2011, acquisita al prot. n. 3607 del 22.03.2011, ha depositato n. 5 copie del progetto definitivo, completo di copia su supporto informatico;

- la Società Cerignola Apollo 3 S.r.l., con nota del 05.05.2011, acquisita al prot. n. 5886 del 05.05.2011, trasmetteva dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

- la Società Cerignola Apollo 3 S.r.l., con nota del 19.07.2011, acquisita al prot. n. 9241 del 19.07.2011, trasmetteva relazione asseverata ex DPR 445/2000, da parte di tecnico forestale abilitato sulla presenza di produzioni agro-alimentari di pregio nelle aree interessate dall'impianto nonché dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 da parte del progettista, che l'impianto è situato ad una distanza maggiore di 1 Km dai centri abitati e dalle aree edificabili limitrofe;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 334 del 28 dicembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,95 MW e relative opere connesse, tra cui il collegamento in antenna a 150 kV sulla futura stazione elettrica 380/150 kV di Cerignola

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio Società Cerignola Apollo 3 S.r.l., avente sede legale in Roma al Piazzale di Porta Pia, 116 P.IVA 10868791004 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 14,95 MW, ubicato nel Comune di Cerignola (FG);

e delle seguenti opere connesse:

„ cavidotto interrato MT della lunghezza di 730 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla sottostazione di consegna MT/AT;

„ collegamento in antenna a 150 kV sulla stazione elettrica 380/150 kV di Cerignola, che sarà collegata in entra/esce alla linea 380 kV "Bari Ovest-Foggia".

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al

progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Cerignola Apollo 3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Cerignola (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino